



Università degli Studi di Napoli Federico II

Convenzione di tirocinio Pratico Valutativo

TRA

l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede legale in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, con sede legale in Napoli, alla via M. Cervantes n. 64, CAP 80138, C.F. 80113010633 (di seguito Ordine di Napoli), rappresentato dal Presidente Maurizio Sansone, a ciò autorizzato in forza alla carica ricoperta d'ora in poi denominati anche **Soggetto Ospitante**.

VISTO il Decreto Ministeriale 446 del 12 agosto 2020 recante disposizioni in materia di "Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)";

VISTO La legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", in particolare l'art. 3 comma 4 del citato Decreto ai sensi del quale il progetto formativo dei Corsi è sviluppato mediante convenzioni anche con i Collegi e gli Ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 48 CFU in attività di tirocinio curriculare, stabilendo che nell'ambito delle convenzioni stesse possono essere eventualmente realizzati partenariati con le imprese.

VISTO il Decreto Interministeriale n. 684 del 24/05/2023 relativo alla Laurea professionalizzante abilitante in " Professioni tecniche industriali e dell'informazione " (Classe L-P03).

A tal fine il **soggetto ospitante (in qualità di rappresentante dei propri iscritti)** provvederà, dopo aver opportunamente informato ed istruito i propri iscritti, a raccogliere le disponibilità, facendo sottoscrivere ai consenzienti appositi moduli di adesione alla presente convenzione


**Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della Prov. di Napoli
POSTA IN USCITA
Protocollo n. 01140 del 06.09.2023
Destin.: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Oggetto: CONV. DI TIROCINIO PRATICO VALUT.**



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il tirocinio di cui alla presente convenzione, disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 684 del 24/05/2023, relativo alla Laurea professionalizzante abilitante Cds in Meccatronica, Classe L-P03, "Professioni tecniche industriali e dell'informazione", prevede lo svolgimento, nel terzo anno, di un tirocinio pratico valutativo (TPV) presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.
2. Le attività di tirocinio riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonché le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai seguenti settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68: meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica; design. L'azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita da un tutor della struttura in cui sarà svolto il tirocinio che opera in collaborazione con figure interne all'università in modo da garantire la coerenza tra le attività formative e gli obiettivi del Corso. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno (professionista o tutor aziendale) sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante che certificate dall'università, sono necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa.
4. Nel Corso di studio saranno utilizzate almeno cinque figure specialistiche aggiuntive scelte tra quadri e dirigenti di istituzioni pubbliche e aziende private e/o professionisti iscritti agli albi professionali di riferimento.





5. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio pratico valutativo sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
6. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio pratico valutativo.

Articolo 2

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio pratico valutativo;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;

Articolo 4

Il **Soggetto Promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

1. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, laddove necessaria e prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
2. informare e formare i tirocinanti sui Fattori di rischio connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
3. fornire idonei DPI.

Il **Soggetto Ospitante** si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL. I in caso di Azienda/Ente;
- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;
- e. integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i tirocinanti in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.



In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, infine, che in caso di soggetto pubblico la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui all'allegato citato al punto a.

Articolo 5

Il docente che richiede l'attivazione della convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I)
- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. III) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.
3. E' soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art.2 c.1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del oggetto ospitante, salvo quanto disposto all'art.82, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017 .

Il pagamento sarà effettuato:


- Apponendo il contrassegno telematico (marca da Bollo) per un importo di euro 48,00 rilasciato in data _____ codice univoco identificativo _____


La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Napoli, Lì 06.09.2023

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Matteo Lorito

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Presidente dell'Ordine di Napoli
Maurizio Sansone


Ordine Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati Napoli
IL PRESIDENTE
Dot Per Ind. Maurizio Sansone



SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via M. Cervantes, n°: 64

Sede legale:

CAP: 80133 **Città:** Napoli **Pr:** NA **Telefono:** 081204512

Email: segreteria@perindnapoli.it

PEC: ordinedinapoli@pec.cnpi.it

Altre sedi:

Recapito Corrispondenza

Via: Via M. Cervantes, 64 **CAP:** 80143 **Città:** NAPOLI

Settore di attività

Studi Professionali Imprese Pubblica Amministrazione

Enti del terzo settore Altro _____

Codice Fiscale: 80113010633

Legale Rappresentante: Presidente

Cognome: Sansone **Nome:** Maurizio

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Dott. P.I. Maurizio Sansone

Funzione Aziendale: Presidente

Telefono: 3939765680

Email: maurizio.sansone@perindnapoli.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previste dall'ar.46 e ss. del Regolamento UE 2016/679.



Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

Maurizio Sansone
Ordine Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati Napoli
IL PRESIDENTE
Dott. Per Ind. Maurizio Sansone

ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto Maurizio Sansone, residente per la carica a Napoli (NA) in via M. Cervantes n° 64, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000) In qualità di legale rappresentante del **soggetto ospitante**,

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79;
D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 10/03/1998; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data: 06.09.2023

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante



Ordine Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati Napoli
IL PRESIDENTE
Dott. Per. Ind. Maurizio Sansone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Sansone", written over the printed name.

ALL. II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____, residente a _____ in via _____, n° _____, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000), in qualità di **richiedente l'attivazione della convenzione di riferimento**, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore

DICHIARA

- Di aver visionato lo stato dei luoghi nei quali è previsto lo svolgimento delle attività osservative in convenzione per i tirocinanti e che gli stessi presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti universitari e/o per consentire lo svolgimento delle attività previste.

Firma

Docente richiedente l'attivazione della convenzione di riferimento

ALL. III ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata dall'art. 9 della Convenzione.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 26 del GDPR le Parti stipulano il seguente accordo di contitolarità per definire il trattamento di quei dati personali degli specializzandi/tirocinanti e dei professori/tutor che saranno trattati congiuntamente nell'esecuzione della presente convenzione.

Sono oggetto del presente accordo di contitolarità i dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente dell'Università e trasmessi al soggetto proponente per gli adempimenti di competenza.

Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

Per tutti quanti gli altri trattamenti non specificamente sopra indicati, le Parti rimangono autonomi titolari ed entrambe assolveranno in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata è Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi/tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della eventuale cartella sanitaria).

L'Ente Convenzionato/Azienda convenzionata nomina gli specializzandi/tirocinanti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi/tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente/Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I Titolari tratteranno i dati di ciascuna competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli

interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, agli interessati tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Per le suddette informazioni le Parti si impegnano a comunicare ai tirocinanti che le informazioni complete sulle modalità di trattamento dei dati sono consultabili per:

- l'Università sul sito internet istituzionale alla pagina web: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>
- -l'Ente convenzionato sul sito internet istituzionale alla pagina web*: <http://www.perindnapoli.it>

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun Titolare, ma l'eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi già ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") inerente la Convenzione di tirocinio tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2016/679. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.



Le comunicazioni previste dal presente accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- per l'Università degli Studi di Napoli Federico II: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo:
 - Email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it
- per l'Ente convenzionato: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) delSoggetto Ospitante:
 - Email: bluequa@libero.it
 - PEC: bluequa@pec.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Napoli, 06.09.2023

Firma e Timbro Soggetto Promotore

IL RETTORE
Matteo Lorito

Firma e Timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale
Ordine Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati Napoli
IL PRESIDENTE
Dott Per Ind. Maurizio Sansone

